

Cellularline S.p.A.

**Procedura per la comunicazione al pubblico di
Informazioni Privilegiate**

Quadro normativo di riferimento.....	1
Premessa.....	2
1. Principi Generali.....	3
2. Trattamento delle Informazioni Privilegiate	4
3. Ritardo della comunicazione	8
4. Principi generali della comunicazione di informazioni relative all'Emittente	12
5. Modifiche ed integrazioni.....	14

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente procedura (la “**Procedura**”), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – di seguito, “**MAR**”);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (“**ITS 1055**”);
- gli “*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*” pubblicati dall’ESMA (*European Securities and Markets Authority*) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale (“**Orientamenti ESMA sul Ritardo**”);
- le Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “**Linee Guida**”).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

PREMESSA

La presente procedura (la "**Procedura**") è adottata Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") in vista dell'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**" e "**MTA**"). La presente Procedura è stata adottata in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 17 MAR, nonché nell'ITS 1055, e regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Riservate (entrambe, come di seguito definite) riguardanti l'Emittente e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 58/1998 e s.m.i. (il "**TUF**" e le "**Controllate**").

Pertanto, le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore con efficacia cogente dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* dell'Emittente sul MTA. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* dell'Emittente, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, da uno degli Amministratori Delegati, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2 della Procedura.

La Procedura è finalizzata (i) ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Riservate; la Procedura è volta, tra l'altro, a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate.

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e i Vice-Direttori (ove nominati), i Dirigenti, i Dipendenti dell'Emittente e/o delle Controllate, nonché i soggetti "esterni" iscritti nel "*Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*" (il "**Registro Insider**") che a qualsiasi titolo abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate (e/o alle Informazioni Riservate) riguardanti l'Emittente e/o le Controllate (congiuntamente considerati, i "**Destinatari**"). Il Registro Insider è disciplinato dalla procedura denominata "*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*" adottata dall'Emittente e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.cellularlinegroup.com ed accessibile nella sezione "Governance / Procedure Societarie" (la "**Procedura Registro Insider**").

Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che non siano Informazioni Riservate ai sensi della Procedura, che vengano, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Definizione di Informazione Privilegiata

Ai fini della presente Procedura e in conformità all'articolo 7 MAR, per *"informazione privilegiata"* si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, l'Emittente o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (l'**"Informazione Privilegiata"**).

Un'informazione è di *"carattere preciso"*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati all'articolo 7 MAR.

Per *"informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (...)"* si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

1.2 Informazione che concerne direttamente o indirettamente l'Emittente

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, l'Informazione Privilegiata che riguarda direttamente detto Emittente.

Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dall'Emittente quelle informazioni che riguardano *"indirettamente"* l'Emittente, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente medesimo¹.

Le Linee Guida forniscono (i) un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente ed (ii) esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente; tali elenchi sono entrambi riprodotti nell'Allegato "A" alla presente Procedura, a cui si rinvia.

Le medesime Linee Guida chiariscono altresì che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Riservate (come definite al successivo paragrafo 4.1) che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall'Emittente assumano, viceversa, tale natura; le Linee Guida forniscono altresì alcuni esempi

¹ Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida.

che sono riprodotti nell'Allegato "A" alla presente Procedura, a cui si rinvia.

1.3 Rapporti con le Controllate dall'Emittente

L'Emittente informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per l'Emittente medesimo.

Al fine di adempiere tale obbligo, (i) l'Emittente trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie Controllate; (ii) ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo amministrativo. Le Controllate trasmettono tempestivamente all'Emittente le notizie necessarie secondo le disposizioni da questo impartite ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF.

2. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente detto Emittente, nei termini e con le modalità precisati al successivo paragrafo 2.2.

Nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal presente articolo 2 della Procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 8, MAR, quando l'Emittente – o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto – comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

L'Emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata (il "Ritardo") al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 3 della Procedura.

2.1 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3), è effettuata nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata, secondo le modalità di seguito indicate.

Tale valutazione è rimessa alla competenza di uno degli Amministratori Delegati (l'"**Amministratore Responsabile**"), con il supporto delle strutture interne dell'Emittente e, in particolare, del *Chief Financial Officer*, della Funzione Legale e della Funzione Compliance. Resta in ogni caso inteso che tale soggetto, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di

rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, che dovrà in tal caso riunirsi nel più breve tempo possibile.

Qualora ad esito della predetta valutazione l'Amministratore Responsabile ovvero il Consiglio di Amministrazione:

- (a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 4 della Procedura;
- (b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 2.2 della Procedura, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3.

Resta inteso che, nel caso in cui si decida di non attivare la predetta procedura del Ritardo, risulteranno indicate nel Registro Insider le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata². A tale scopo, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.2 con riferimento all'ipotesi di Ritardo, l'Amministratore Responsabile informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte nel paragrafo 4.1 (ove applicabili).

Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione di cui al presente paragrafo 2.1 è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione³.

Come precisato nelle Linee Guida⁴:

- (a) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente all'Emittente, l'Emittente si attiva preventivamente in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazione. In particolare, l'Emittente predispone una bozza di comunicato e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione, ai sensi dei precedenti paragrafi, siano pronte ad eseguire i relativi adempimenti;
- (b) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento non prevedibile o, comunque, molto velocemente, il lasso temporale "*quanto prima possibile*" di cui all'articolo 17, paragrafo 1, MAR, include il tempo necessario per la (rapida) valutazione dell'eventuale decisione di ritardare o meno la pubblicazione stessa, sussistendone le condizioni.

² Paragrafo 5.2.2 delle Linee Guida.

³ Paragrafo 6.1.2 delle Linee Guida.

⁴ Paragrafo 7.1 delle Linee Guida.

2.2 Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

Come sopra rilevato, nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga: (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque; (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, l'Emittente non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dall'Emittente, secondo quanto *infra* previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili.

L'Investor Relations e l'Ufficio Legale elaborano congiuntamente la bozza del comunicato in modo da consentire, a ciascuna delle medesime funzioni, per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.

Elaborata la bozza di comunicato, la stessa deve essere sottoposta all'Amministratore Responsabile e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, al Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno, previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del TUF.

Come precisato nelle Linee Guida⁵:

- (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale l'Emittente per la trasmissione delle *Regulated Information* (lo "**SDIR**")⁶;
- (b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
- (c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana il tempestivo esercizio delle

⁵ Paragrafo 7.1 delle Linee Guida.

⁶ Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempestiva di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

rispettive attività di vigilanza, l'Emittente preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la medesima pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana S.p.A.

L'Investor Relations o l'Ufficio Legale immettono nel circuito SDIR il comunicato, il quale, attraverso lo SDIR medesimo, è trasmesso alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e alle agenzie di stampa collegate al sistema⁷.

Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta dal sistema SDIR la relativa conferma. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio del sistema SDIR, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. sono assolti mediante trasmissione all'indirizzo e-mail indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.⁸.

In ogni caso, l'Emittente assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale l'Emittente per il mantenimento delle *Regulated Information*.

L'Investor Relations o l'Ufficio Legale si attivano per il caricamento del comunicato stampa sul sito *internet* dell'Emittente da parte delle funzioni a ciò dedicate, garantendo (i) che sia assicurato un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in modo facilmente identificabile nella apposita sezione del sito *internet*; (iii) l'indicazione della data e dell'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 4, ove applicabili.

L'Emittente conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

2.3 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci dell'Emittente determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le

⁷ Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), dell'ITS 1055 "Gli emittenti (...) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (...) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione."

⁸ Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevedono che, in tali casi, il comunicato vada trasmesso all'indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

modalità di cui al paragrafo 2.2.

Nel caso in cui l'Emittente od altra Controllata organizzi o partecipi ad incontri la cui platea è formata da analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, l'Investor Relations dell'Emittente provvede a:

- (a) comunicare anticipatamente alla Consob e a Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
- (b) trasmettere alla Consob e a Borsa Italiana, attraverso il sistema SDIR o secondo le modalità alternative stabilite dall'Autorità competente, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;
- (c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dal paragrafo 2.2, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati⁹.

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri l'Emittente non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal paragrafo 2.2, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Nel caso in cui l'Emittente partecipi ad incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, l'Emittente comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata¹⁰.

3. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Condizioni per il Ritardo.

L'Emittente può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "Condizioni per il Ritardo"):

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;
- (b) il Ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'Emittente può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si

⁹ Paragrafo 7.9.1 delle Linee Guida.

¹⁰ Paragrafo 6.5.8 delle Linee Guida.

mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

3.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

Come indicato al precedente paragrafo 2.1, la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità (i) dell'Amministratore Responsabile, o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione. Resta inteso che, qualora la suddetta valutazione sia svolta dall'Amministratore Responsabile, lo stesso informa il Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

A tal fine (i) l'Amministratore Responsabile o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo, e compila l'apposito modulo, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato "B" alla presente Procedura.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso l'Ufficio Legale dell'Emittente il suddetto modulo, nonché gli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del Ritardo. Detti documenti sono redatti dall'Amministratore Responsabile con l'ausilio del *Chief Financial Officer*, della Funzione Legale e della Funzione Compliance. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dall'ITS 1055 per la prova e la notifica del Ritardo, come di seguito precisato.

Per il Ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, ITS 1055, di seguito riportate:

(A) data e ora: **(i)** della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; **(ii)** dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; **(iii)** della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;

(B) identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili: **(i)** dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; **(ii)** del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; **(iii)** dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; **(iv)** della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto;

(C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: **(i)** barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; **(ii)** modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

L'Amministratore Responsabile – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ITS 1055 indicate alla precedente lettera (a) – adotta ogni

misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza, il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 4 della Procedura. A tale scopo informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider, dell'attivazione della procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Singola e nella Sezione Permanente (entrambe le sezioni come definite nella Procedura Registro Insider) dell'attivazione della procedura del Ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 4.1 (ove applicabili).

L'Emittente si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni all'Emittente) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata¹¹.

3.3 Comportamento dell'Emittente durante il Ritardo

- (a) Durante il Ritardo l'Amministratore Responsabile, anche avvalendosi del supporto delle strutture interne dell'Emittente e, in particolare, del *Chief Financial Officer*, della Funzione Legale e della Funzione Compliance, monitora caso per caso, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerge il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo¹².

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 2 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, l'Emittente deve effettuare la notifica di cui alla successivo paragrafo 3.4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, paragrafo 7, MAR).

- (b) Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Ufficio Legale dell'Emittente segnala

¹¹ Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida.

¹² Paragrafo 6.7.2 delle Linee Guida.

alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)¹³ salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, l'Ufficio Legale dell'Emittente segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR¹⁴.

- (c) Durante il Ritardo l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di Ritardo¹⁵.

3.4 Notifica del Ritardo

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 3, l'Amministratore Responsabile anche avvalendosi di del supporto delle strutture interne dell'Emittente e, in particolare, del *Chief Financial Officer*, della Funzione Legale e della Funzione Compliance, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale Ritardo all'Autorità competente e fornisce per iscritto le informazioni previste dall'ITS 1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'Allegato "B" via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it¹⁶.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, ITS 1055 la notifica del Ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

- (A) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;
- (B) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;
- (C) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (D) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (E) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (F) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Ove ciò sia richiesto da Consob, viene altresì trasmessa alla medesima Autorità una

¹³ Resta ferma la possibilità per l'Emittente di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dai paragrafi 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

¹⁴ Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida.

¹⁵ Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida.

¹⁶ È necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato¹⁷.

4. PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Informazioni Riservate.

Ai fini della presente Procedura, per "*informazione riservata*" si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda l'Emittente e/o una società Controllata ovvero partecipata dall'Emittente, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (l'"**Informazione Riservata**").

L'Emittente limita e controlla l'accesso alle Informazioni Riservate assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle stesse, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti¹⁸.

I Destinatari in possesso di un'Informazione Riservata sono obbligati a:

- (a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- (b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Destinatario, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Destinatario debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Ogni rapporto da parte del Destinatario con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione Investor Relations, la quale dovrà ottenere l'autorizzazione

¹⁷ Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida.

¹⁸ Paragrafo 3.4.1 delle Linee Guida.

del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero di uno degli Amministratori Delegati. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione del Dirigente Preposto.

Resta inteso che (i) le prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 si applicano anche con riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per garantire la riservatezza dell'informazione e (ii) per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'articolo 2 della Procedura.

In presenza di un'Informazione Riservata che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata l'Emittente, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poter eventualmente attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3 della Procedura¹⁹.

4.2 Comunicazione tramite il sito internet.

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, l'Emittente tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo del proprio sito *internet*:

- (i) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- (ii) indica in chiaro, in ciascuna pagina internet, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- (iii) assicura che il contenuto degli eventuali documenti redatti in lingua inglese sia il medesimo di quello dei documenti redatti in lingua italiana, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze e fermo restando che la versione italiana resta comunque il testo di riferimento;
- (iv) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito internet;
- (v) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e/o notizie elaborati da terzi;
- (vi) dà notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito *internet* dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
- (vii) mette a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- (viii) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito *internet*, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto;
- (ix) effettua eventuali rinvii ad altri siti *internet* sulla base di principi di correttezza, neutralità e trasparenza, in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito *internet* si trova;

¹⁹ Paragrafo 6.1.1 delle Linee Guida.

- (x) indica la fonte e l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente ripotati;
- (xi) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- (xii) nei *forum* di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

L'Emittente, al fine di garantire una corretta e completa informazione agli azionisti, si atterrà, in ogni caso, alle eventuali raccomandazioni formulate in materia dall'Autorità competente.

Gli stessi principi volti alla corretta informazione si applicano, in quanto compatibili, ai siti *internet* delle altre Controllate, di cui sono responsabili le rispettive società.

5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- 5.1** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 5.2** Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura di uno degli Amministratori Delegati, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Allegato "A": Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un Emittente e esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente.

Allegato "B": Modulo per l'attivazione del Ritardo / Valutazioni inerenti al Ritardo / Identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal Ritardo / Prova del Soddisfacimento delle Condizioni del Ritardo.